

TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER IL DIRITTO DEL MARE –
SEZIONE SPECIALE
23 SETTEMBRE 2017, CASO N. 23 *

Pres. Boguetaia, Reg. Gautier

Repubblica del Ghana c. Repubblica della Costa D'Avorio

Tribunale internazionale per il diritto del mare – Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare – Controversie sui confini marittimi – Stati a coste opposte o adiacenti – Responsabilità internazionale degli Stati

Nelle controversie aventi ad oggetto la delimitazione di confini marittimi tra Stati a coste opposte o adiacenti deve essere preferito il metodo della equidistanza, se non ci sono specifiche ragioni che rendano inappropriato l'utilizzo di questa tecnica.

Alla luce della giurisprudenza internazionale la procedura di delimitazione delle aree marittime deve essere oggettiva e tenere in considerazione la conformazione geografica delle coste, non essendo essa funzionale alla redistribuzione delle risorse economiche allocate in mare. Solo in situazioni estreme, ossia quando una così oggettiva delimitazione potrebbe provocare ripercussioni catastrofiche per la vita e il benessere economico della popolazione coinvolta, sarebbe possibile prendere in considerazione fattori diversi da quelli geografici, come ad esempio la dislocazione di risorse economiche.

Soltanto una pronuncia che abbia ad oggetto la delimitazione della piattaforma continentale contesa tra due Stati può affermare i diritti sovrani dell'uno o dell'altro su detta area, motivo per cui si ritiene che una simile decisione abbia natura costitutiva dei diritti spettanti agli Stati e non può essere qualificata come meramente dichiarativa. Di conseguenza le attività poste in essere da uno Stato su una porzione di piattaforma continentale che sia stata poi attribuita ad un altro Stato in seguito alla pronuncia di un'autorità internazionale riconosciuta da entrambi i Paesi, non possono essere considerate come violative dei diritti sovrani dell'altro Stato, sempre che le attività in questione si siano svolte prima che la decisione giudiziaria interna-

* Per il testo integrale della sentenza, tratto dal sito ufficiale del Tribunale internazionale per il diritto del mare, v. www.giureta.unipa.it/osservatorio/Trib_Mare_23_2017.pdf.

La sentenza è stata osservata da Mattia Liberatore, studente della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Teramo, con la collaborazione e l'intervento della dott.ssa Giuseppina Rosato, Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche nell'Università di Sassari.



zionale fosse emanata e che l'area interessata dalle stesse fosse l'oggetto del giudizio nel corso del quale entrambi gli Stati pretendevano, in buona fede, di affermare la propria sovranità.

LA DECISIONE:

La controversia in esame verte sulla delimitazione dei confini marittimi tra la Repubblica del Ghana e la Repubblica della Costa d'Avorio.

Per la decisione della questione merita di essere evidenziata la circostanza per cui i due Paesi sono geograficamente adiacenti l'uno all'altro, elemento questo che crea non pochi problemi per la delimitazione delle zone marine ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottoscritta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay, in Giamaica.

Nel 2008 importanti interessi economici investono i due Paesi, in ragione del fatto che, a seguito di attività esplorative offshore, furono scoperti giacimenti petroliferi in un'area denominata «Deepwater Tano» che copre una superficie di 800 km². Questa porzione di mare si trova in una zona di confine marittimo tra Ghana e Costa d'Avorio, mai realmente discussa dai due Stati dopo il raggiungimento dell'indipendenza dalle potenze coloniali europee.

Lo Stato ghanese ha iniziato diverse attività di sfruttamento delle risorse petrolifere *offshore*, avviando la produzione di petrolio su larga scala.

Nel 2011 la Costa d'Avorio, prendendo il meridiano come punto di riferimento, ha deciso, unilateralmente, di tracciare una nuova frontiera marittima, includendo così nelle proprie acque territoriali la ricca area contesa.

In ragione di ciò, e dopo il fallimento di numerosi negoziati bilaterali, il Ghana ha adito il Tribunale internazionale per il diritto del mare, con la convinzione di poter provare l'infondatezza delle pretese ivoriane.

In particolare lo Stato ghanese ha chiesto al Tribunale internazionale per il diritto del mare di stabilire i confini di tutte le aree marittime appartenenti alla Repubblica del Ghana e alla Costa D'Avorio nell'Oceano Atlantico.

A tal proposito, nel 2014, i due Stati hanno sottoscritto un accordo affinché la questione potesse essere decisa da una sezione speciale del Tribunale (nel prosieguo: la sezione) che avrebbe dovuto determinare il confine marittimo esistente tra i detti Stati adiacenti, in relazione al mare territoriale, alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale. L'anno successivo il Tribunale adito, in attesa del giudizio definitivo, disponeva che il Ghana potesse continuare la sua attività di estrazione *offshore*, ma gli inibiva l'avvio di nuove esplorazioni.

Nel frattempo iniziarono i lavori della sezione che ha affrontato la materia a partire dal rilievo per cui gli Stati coinvolti, sebbene fossero concordi nel ritenere

di non aver formalmente concluso alcun accordo in relazione alla delimitazione dei confini marittimi che hanno in comune, non sembravano essere dello stesso avviso quanto all'esistenza o meno di altre intese tra loro.

Infatti lo Stato ghanese ha rivendicato l'esistenza di un tacito accordo per mezzo del quale i due Paesi avrebbero accettato il principio di equidistanza per delimitare i loro confini marittimi, e che, per decenni (dal 1957 al 2009), essi avrebbero riconosciuto e rispettato detta delimitazione nonostante l'assenza di statuizioni formali in tal senso.

Per cui, sempre a parere di detto Stato, la sezione all'uopo investita della controversia avrebbe dovuto semplicemente affermare l'esistenza di un confine di derivazione consuetudinaria, basato sul principio di equidistanza.

Di diverso avviso lo Stato ivoriano secondo cui, proprio la disputa che ha dato avvio al procedimento in esame, dimostrerebbe che i due Stati hanno riconosciuto l'assenza di una delimitazione consuetudinaria dei comuni confini marittimi, specie relativamente al fatto che la Costa D'Avorio si è sempre rifiutata di ammettere la rilevanza dei limiti occidentali delle concessioni petrolifere ghanesi quali confini di Stato. Inoltre la Costa d'Avorio asseriva di aver costantemente dimostrato la propria volontà di raggiungere un accordo attraverso negoziati, e di essersi costantemente opposta alle pratiche ghanesi di estrazione, poste in essere nelle zone contese.

Sul punto la sezione, dopo aver ampiamente analizzato le molteplici prove offerte dalle Parti relativamente all'esistenza o meno di una linea di confine consuetudinaria basata sul principio di equidistanza dalle coste dei due Paesi, ha affermato che la regolamentazione predisposta da entrambi gli stati per disciplinare le attività che essi svolgono nella zona in esame, quali ad esempio i permessi petroliferi, i relativi accordi per la prospezione e l'estrazione, così come le attività di pesca, non possono essere utilizzati al fine di stabilire l'esistenza di una delimitazione consuetudinaria tra di essi, del pari non è possibile affermare che sull'argomento esista un tacito accordo tra la Repubblica ghanese e lo Stato ivoriano.

Ciò posto la sezione volge la sua attenzione verso lo studio della questione centrale della controversia, ossia la delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale.

In effetti, anche relativamente alla prima zona le Parti non sembravano essere d'accordo sull'applicazione dell'art. 15 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare recante la «Delimitazione del mare territoriale tra Stati a coste opposte o adiacenti».

Sull'argomento il Tribunale ha evidenziato come nella delimitazione del mare territoriale i diritti degli Stati costieri non sono «funzionali» ma «territoriali», perché implicano che la sovranità statale si estenda al fondale, alle acque so-

vrastranti ed alla colonna d'aria sovrastante.

Ad ogni modo, entrambi gli Stati, chiedendo al Tribunale di delimitare un singolo confine marittimo per i propri mari territoriali, le loro zone economiche esclusive e le piattaforme continentali, hanno implicitamente acconsentito all'utilizzo del medesimo metodo di delimitazione per tutte queste zone.

Di talchè si appalesa necessaria una preliminare indagine che importa l'individuazione del metodo da utilizzare per la delimitazione in questione, posto che i due Stati si trovavano in disaccordo anche su tale ulteriore elemento.

A tal proposito risultano fondamentali due norme della Convenzione, che si occupano della delimitazione di zone rilevanti tra Stati a coste opposte o adiacenti: l'art. 74, per la delimitazione della zona economica esclusiva e l'art. 83 per la piattaforma continentale. Entrambi i precetti, al primo paragrafo affermano che la delimitazione di tali zone deve essere raggiunta «per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, al fine di raggiungere un'equa soluzione».

Secondo lo Stato ghanese, rilevato che gli artt. 74 e 83 della Convenzione non specificano quale metodo debba essere utilizzato per il raggiungimento di una situazione equa, nel caso di specie, si ritiene dovesse essere preferito il metodo della equidistanza, che valorizzi le speciali circostanze rinvenibili sulle coste dei Paesi coinvolti.

Infatti la tesi ghanese tendeva a valorizzare il rilievo secondo cui l'adeguatezza del criterio dell'equidistanza sarebbe stata giustificata dalla conformazione assolutamente lineare delle coste dei due Paesi.

Di contro la Costa d'Avorio suggeriva un metodo alternativo, che prevede la formazione del confine a partire dalla bisettrice degli angoli dei punti di base.

In argomento la sezione ha evidenziato che le norme sopra richiamate non prescrivono l'utilizzazione di un metodo piuttosto che un altro, ma impongono un obbligo di risultato, ossia il raggiungimento di una soluzione equa.

A sostegno di tale impostazione la sezione si è preoccupata di verificare come nella giurisprudenza internazionale siano stati utilizzati entrambi i metodi, ma il secondo, quello della bisettrice, è stato utilizzato quando in ragione di particolari circostanze non era possibile, o meglio, non risultava equo, procedere mediante la tecnica dell'equidistanza.

Ragion per cui la sezione ha ritenuto di poter affermare che, in assenza di specifiche ragioni che rendano inappropriato l'utilizzo del metodo della equidistanza per la delimitazione di confini marittimi tra Stati a coste opposte o adiacenti, questo debba essere preferito.

Di conseguenza il momento successivo dell'analisi doveva verificare se, nel caso di specie, vi fossero particolari impedimenti per l'utilizzo di questa tecnica,

controllando la dislocazione dei punti di base cui ancorare la linea di equidistanza da tracciare per delimitare il confine marittimo tra i due Paesi, e indagare circa l'eventuale esistenza di interessi contrastanti di altri stati confinanti.

Nel caso in esame molte argomentazioni sono state sollevate dai due Paesi proprio per evidenziare la necessità di prendere in considerazione speciali circostanze, tali per cui il metodo dell'equidistanza necessitava di essere conformato alle realtà fattuali dei Paesi coinvolti.

L'argomentazione che a tale fine merita di essere evidenziata concerne la localizzazione dei giacimenti petroliferi, infatti secondo lo Stato ivoriano l'accesso alle risorse è una circostanza sufficientemente eccezionale per essere qualificata come rilevante ai fini della delimitazione in questione.

Su tale rilievo la sezione ha evidenziato che, alla luce della giurisprudenza internazionale, la procedura di delimitazione delle aree marittime deve essere oggettiva e tenere in considerazione la conformazione geografica delle coste, non si tratta di una redistribuzione delle risorse, per dirlo con le parole della sezione «La delimitazione spaziale marittima non è un mezzo per distribuire giustizia».

Detto questo la sezione non ha mancato di argomentare in merito ad alcune eccezioni utilizzate in giurisprudenza per valutare la dislocazione delle risorse economiche, nel corso di controversie aventi ad oggetto la delimitazione delle zone marittime.

Infatti si è detto che se è vero che in linea di principio la delimitazione in questione si basa sulla conformazione geografica delle coste, è vero anche che in situazioni estreme, ossia quando la delimitazione in questo modo posta in essere potrebbe provocare una ripercussione catastrofica per la vita e il benessere economico della popolazione, allora sarebbe possibile prendere in considerazione fattori diversi da quelli geografici.

Eppure la sezione ritiene che la Costa d'Avorio non ha sufficientemente argomentato la sua tesi, non avendo prospettato uno scenario utile a giustificare un allontanamento dai principi giurisprudenziali che impongono di operare la delimitazione in relazione a criteri oggettivi, ossia la conformazione geografica delle coste dei due Paesi.


Quanto alla delimitazione della piattaforma continentale oltre le 200 miglia nautiche, la sezione ha enfatizzato la circostanza per cui esiste in diritto una sola piattaforma continentale, per cui è possibile delimitare detta zona solo se in effetti esiste in natura.

Ciò posto è fuor di dubbio, secondo la sezione, che entrambi gli Stati abbiano una piattaforma continentale che si estende oltre le 200 miglia nautiche, anche perché la loro situazione geologica è pressoché identica.

Ad ogni modo, quanto alla tecnica con cui procedere a questa ulteriore deli-

mitazione, la sezione ha affermato che sarebbe inappropriato utilizzare un criterio la delimitazione fino alle 200 miglia nautiche ed uno differente per la porzione di piattaforma che superi detto limite.

Ne deriva che la linea utilizzata dalla sezione per la delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva e la piattaforma continentale fino alle 200 miglia nautiche, deve proseguire nella stessa direzione fino al raggiungimento del limite più esterno della piattaforma continentale.



L'ulteriore questione sottoposta all'attenzione della sezione involge la responsabilità internazionale dello stato ghanese, per comprendere se, tale ultimo Stato, nel porre in essere proprie attività estrattive in una certa area, fosse consapevole del fatto, o avrebbe dovuto esserlo, che un altro Stato reclamava l'esistenza di propri diritti sulla medesima zona.

Sull'argomento la sezione ha rilevato che, nonostante la Repubblica ivoriana avesse informato quella ghanese dell'esistenza di una controversia sulla delimitazione dei confini marittimi tra i due Paesi, restava incerta la determinazione della data esatta in cui detta informazione fosse stata in effetti fornita all'altro Paese, e comunque tale individuazione temporale non rilevarebbe ai fini di una statuizione sulla responsabilità.

Ebbene secondo la sezione soltanto una pronuncia che abbia ad oggetto la delimitazione della piattaforma continentale contesa tra due Stati può affermare i diritti sovrani dell'uno o dell'altro Paese, motivo per cui si ritiene che una simile decisione abbia natura costitutiva dei diritti spettanti agli Stati e non può essere qualificata come meramente dichiarativa.

Di conseguenza le attività poste in essere da uno Stato su una porzione di piattaforma continentale che sia stata poi attribuita ad un altro Stato, in seguito alla pronuncia di un'autorità internazionale riconosciuta da entrambi i Paesi, non possono essere considerate come violative dei diritti sovrani dell'altro Stato, sempre che dette attività furono svolte prima che la decisione giudiziaria internazionale fosse emanata e che l'area interessata fosse l'oggetto del giudizio nel corso del quale entrambi gli Stati pretendevano, in buona fede, di affermare la propria sovranità.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare:

Art. 2 CNUDM

«Regime giuridico del mare territoriale, dello spazio aereo soprastante il mare territoriale, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo»

- «1. La sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne e, nel caso di uno Stato-arcipelago, delle sue acque arcipelagiche, a una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale.
2. Tale sovranità si estende allo spazio aereo soprastante il mare territoriale come pure al relativo fondo marino e al suo sottosuolo.
3. La sovranità sul mare territoriale si esercita alle condizioni della presente Convenzione e delle altre norme del diritto internazionale».

Art. 15 CNUDM

«Delimitazione del mare territoriale tra Stati a coste opposte o adiacenti»

«Quando le coste di due Stati si fronteggiano o sono adiacenti, nessuno dei due Stati ha il diritto, in assenza di accordi contrari, di estendere il proprio mare territoriale al di là della linea mediana di cui ciascun punto è equidistante dai punti più prossimi delle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale di ciascuno dei due Stati. Questa disposizione, comunque, non si applica quando, in virtù di titoli storici o di altre circostanze speciali, è necessario delimitare in altro modo il mare».

Art. 55 CNUDM

«Regime giuridico specifico della zona economica esclusiva»

«La zona economica esclusiva è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito nella presente Parte, in virtù del quale i diritti e la giurisdizione dello Stato costiero, e i diritti e le libertà degli altri Stati, sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni della presente Convenzione».

Art. 74 CNUDM

«Delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati
con coste opposte o adiacenti»

«1. La delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, al fine di raggiungere un'equa soluzione.

2. Se non si addivene a un accordo in un arco ragionevole di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV.

3. In attesa dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e cooperazione, compiono ogni sforzo per addivenire a intese provvisorie di carattere pratico e, durante questo periodo di transizione, non debbono compromettere od ostacolare l'accordo finale. Tali intese sono senza pregiudizio per la delimitazione finale.

4. Laddove esiste un accordo in vigore tra gli Stati interessati, la delimitazione della zona economica esclusiva viene determinata conformemente alle clausole di tale accordo».

Art. 76 CNUDM

«Definizione della piattaforma continentale»

1. La piattaforma continentale di uno Stato costiero comprende il fondo e il sot-

tosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso che l'orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore.

2. La piattaforma continentale di uno Stato costiero non si estende al di là dei limiti previsti dai numeri 4, 5, 6.

3. Il margine continentale comprende il prolungamento sommerso della massa terrestre dello Stato costiero e consiste nel fondo marino e nel sottosuolo della piattaforma, della scarpata e della risalita. Non comprende gli alti fondali oceanici con le loro dorsali oceaniche né il loro sottosuolo.

4. a) Ai fini della presente Convenzione, lo Stato costiero definisce l'orlo esterno del margine continentale ogni qualvolta questo si estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, mediante: i) una linea tracciata conformemente al numero 7 in riferimento ai punti fissi più esterni, in ciascuno dei quali lo spessore delle rocce sedimentarie sia pari ad almeno l'1% della distanza più breve tra il punto considerato e il piede della scarpata continentale; oppure ii) una linea tracciata conformemente al numero 7 in riferimento a punti fissi situati a non più di 60 miglia marine dal piede della scarpata continentale.

b) In assenza di prova contraria, il piede della scarpata continentale coincide con il punto del massimo cambiamento di pendenza alla base della scarpata.

5. I punti fissi che definiscono la linea che indica il limite esterno della piattaforma continentale sul fondo marino, tracciata conformemente al numero 4, a), i) e ii), vengono fissati a una distanza non superiore a 350 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, oppure a una distanza non superiore a 100 miglia marine dall'isobata dei 2.500 metri, che è la linea che collega i punti dove la profondità delle acque è pari a 2.500 metri.

6. Nonostante le disposizioni del numero 5, nelle dorsali sottomarine il limite esterno della piattaforma continentale non supera la distanza di 350 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale. Il presente numero 6 non si applica alle elevazioni sottomarine che sono elementi naturali del margine continentale, quali tavolati, rialzi, duomi, banchi o speroni.

7. Lo Stato costiero definisce il limite esterno della propria piattaforma continentale, quando tale piattaforma si estende al di là di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, per mezzo di linee diritte di lunghezza non superiore a 60 miglia marine che collegano punti fissi definiti da coordinate in latitudine e longitudine.

8. Lo Stato costiero sottopone alla Commissione sui Limiti della Piattaforma

Continente, istituita conformemente all'Allegato II, dati e notizie sui limiti della propria piattaforma continentale, quando questa si estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, sulla base di una rappresentazione geografica imparziale. La Commissione fornisce agli Stati costieri raccomandazioni sulle questioni relative alla determinazione dei limiti esterni della loro piattaforma continentale. I limiti della piattaforma, fissati da uno Stato costiero sulla base di tali raccomandazioni, sono definitivi e vincolanti.

9. Lo Stato costiero deposita presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite le carte nautiche e le informazioni pertinenti, inclusi i dati geodetici che descrivono in modo definitivo il limite esterno della sua piattaforma continentale. Il Segretario Generale dà adeguata pubblicità a tali documenti.

10. Le disposizioni del presente articolo sono senza pregiudizio per la delimitazione della piattaforma continentale tra Stati con coste opposte o adiacenti».

Art. 83 CNUDM

«Delimitazione della piattaforma continentale tra Stati
a coste opposte o adiacenti»

«1. La delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, allo scopo di raggiungere una equa soluzione.

2. Se non si raggiunge un accordo entro un ragionevole periodo di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV.

3. In attesa della conclusione dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e collaborazione, compiono ogni possibile sforzo per addivenire a intese provvisorie di natura pratica e per non compromettere o ostacolare, durante tale periodo transitorio, il raggiungimento dell'accordo finale. Tali accordi provvisori sono senza pregiudizio per la delimitazione finale.

4. Quando un accordo è in vigore tra gli Stati interessati, i problemi relativi alla delimitazione della piattaforma continentale vengono risolti conformemente alle disposizioni da esso previste».

Art. 293 CNUDM

«Diritto applicabile»

«1. Una corte od un tribunale competente ai sensi della presente Sezione applica le disposizioni della presente Convenzione e le altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente Convenzione.

2. Il numero 1 non pregiudica la facoltà della corte o del tribunale competente ai sensi della presente Sezione di giudicare una controversia ex equo et bono se le parti così concordano».

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

1. B. Conforti, *Diritto internazionale*, Napoli, 2018;
2. C. Focarelli, *Diritto internazionale*, II, Padova, 2012;
3. A. Lanzi, *Introduzione al diritto internazionale contemporaneo*, Padova, 2013;
4. U. Leanza, L. Sico, *Il Mare*, Torino, 2001;
5. T. Scovazzi, *Elementi di diritto internazionale del mare*, Milano, 2002;
6. T. Treves, *Tribunale internazionale del diritto del mare*, in *Enc. dir., Aggiorn.*, II, Milano, 1998, 999;
7. T. Treves, *The International Tribunal for the Law Of the Sea and other law of the sea jurisdiction*, in *IYIL*, XXVI, 2017, 393.